

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C N. 36/C (2003-2004)

Riunioni del

1 marzo 2004

4 marzo 2004

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 35/C - RIUNIONE DELL'1 MARZO 2004

1 - APPELLO A.S. CELTIC TAORMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIARDINI NAXOS/TAORMINA DEL 24.12.2003 (Delibera del Giudice Sportivo 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 24 del 15.1.2003)

La A.S. Celtic Taormina ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado del Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di cui al C.U. n. 24 del 15 gennaio 2004, relativa alla gara esordienti Giardini Naxos/Taormina del 24.12.2003 con la quale alla stessa reclamante è stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica, per aver fatto giocare i calciatori Ranieri Raffaele, Mohamed Omar e Gullo Giuseppe che in effetti non risultavano ancora tesserati per la Celtic Taormina.

Sostiene la reclamante che, al contrario di quanto affermato nella impugnata decisione i tre giovani calciatori risultavano tesserati regolarmente fin dal 28.11.2003. Tale circostanza risulta provata tramite i controlli effettuati presso il sistema informatico centralizzato della F.I.G.C. evidentemente non aggiornato al momento del precedente controllo.

Il ricorso pertanto deve essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Celtic Taormina di Taormina (Messina), annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. SINUESSA 95 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINUESSA 95/FORTE COLLEFFERRO DEL 22.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 23.1.2004)

Con ricorso rivolto a questa Commissione la Pol. Sinuessa '95 di Mondragone impugnava la delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, con cui era stato respinto il reclamo della stessa Società volto ad ottenere che la gara Sinuessa '95/Forte Collevero del 22.11.2003, finita con il risultato di 1-0 a favore della seconda fosse ritenuta irregolare a causa della posizione di alcuni calciatori della squadra vittoriosa sul campo, con la conseguente sanzione della perdita dell'incontro quale punizione sportiva.

Va preliminarmente rilevato che la reclamante era stata invitata espressamente dalla Segreteria di questa Commissione, con nota del 20.2.2004, a fornire prova che il preannuncio di reclamo del 26.1 precedente con richiesta di atti fosse stato trasmesso contestualmente alla controparte; orbene, a tanto veniva dato riscontro mediante l'invio di copia di telegramma con cui si prannunciava il reclamo alla controparte, ma senza che in esso fosse contenuta la richiesta di invio degli atti e ciò con nota del 27.2.2004.

Occorre rilevare che da tanto si evince che la prova richiesta non è stata fornita e che dunque può arguirsi con il contestuale preannuncio di appello con richiesta degli atti non sia stato trasmesso alla controparte.

Tale omissione implica vizio procedurale a norma dell'art. 33, n. 2 C.G.S. e comporta pertanto la sanzione dell'inammissibilità del reclamo, che va pertanto dichiarata, senza che sia possibile entrare nel merito dell'articolato reclamo proposto.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Sinuessa di Mondragone (Caserta), ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio alla controparte del preannuncio con la richiesta della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL TREVISO F.C. 1993 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 2 dicembre 2003, infliggeva alla Soc. Treviso la sanzione dell'ammenda di euro 20.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Treviso/Messina del 30.11.2003.

La competente Commissione Disciplinare, deliberando sul reclamo della Soc. Treviso avverso la decisione sopraindicata, respingeva lo stesso irrogando, in aggiunta all'ammenda di euro 20.000,00, la sanzione della diffida (C.U. n. 227 del 29 gennaio 2004).

Ricorreva la soc. Treviso a questa Commissione d'Appello Federale sostenendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 31 C.G.S. e l'omessa insufficiente o contraddittoria motivazione della decisione della Commissione Disciplinare in ordine alla gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente e chiedendo la riforma della decisione impugnata, con conseguente revoca o riduzione delle sanzioni comminate.

Va preliminarmente osservato, ai sensi dell'art. 33.5 C.G.S. ("se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio"), come il reclamo presentato dalla Soc. Treviso alla Commissione Disciplinare sia inammissibile in quanto non sottoscritto dalla parte interessata, bensì dai due legali (gli avv.ti Salvatore Raciti e Francesco Stilo) ai quali era stata conferita, dal legale rappresentante della società, il mandato alle liti.

L'art. 29.1 C.G.S. sancisce che "sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso".

Al comma 5 stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti "a cura degli interessati".

A norma poi del comma 9 della disposizione citata, l'inosservanza delle formalità di cui al comma 5 "costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame".

A sua volta l'art. 30.8 C.G.S. stabilisce che "nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi di giustizia sportiva agli assistenti delle parti devono essere muniti di delega".

Risulta dagli atti che il ricorso proposto avanti la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti datato 9.12.2003 sia stato firmato dall'avv.to Francesco Stilo e dall'avv.to Salvatore Raciti e non anche dalla parte reclamante, la cui firma è apposta non in calce all'atto ma a margine dello stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai fini della delega in favore dei sopraddetti legali.

Conseguentemente il ricorso risulta proposto da persona non legittimata e quindi privo di valore sostanziale.

Per questi motivi la C.A.F., pronunciando sull'appello come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993, annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità, in quanto sottoscritto in violazione dell'art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S., del reclamo 9.12.2003 proposto alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per conto del Treviso F.C. avverso la sanzione dell'ammenda € 20.000,00 inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.S. DELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CELLATI-CA/DELLESE DEL 14.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 29 del 29.1.2004)

La C.A.F., ritenuto opportuno conoscere l'esito dell'accertamento asseritamente, a detta della reclamante, instaurato innanzi all'Ufficio Indagini sui fatti di cui è causa, sospende il giudizio in attesa delle determinazioni dello stesso Ufficio Indagini, al quale si rimette la presente ordinanza corredata da copia degli atti.

5 - APPELLO DELLA POL. PRO CATANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CATANIA/JUNIOR ACICATENA DEL 2.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 29.1.2004)

La Polisportiva Pro Catania ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica pubblicata sul C.U. del 29 gennaio 2004 con la quale è stato respinto il reclamo della stessa Pro Catania, tendente ad ottenere la vittoria a "tavolino" della gara Pro Catania/Acicatena del 2.11.2003, ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 29 comma 9 C.G.S. per decorso del termine previsto dalle norme federali.

Ritiene la C.A.F. che la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado sia corretta e non meriti alcuna censura, dato che l'art. 42 comma 3 C.G.S. dispone che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, devono essere proposti, per il Settore Giovanile al Giudice Sportivo di 2° Grado nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa; il ricorso della Pro Catania era pertanto intempestivo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Pro Catania di Catania. Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL C.S. ICOS CLUB AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 E PER LA SOCIETÀ DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GIORNATE AL CALCIATORE PANDETTA SEBASTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 30.1.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 28 gennaio 2004, infliggeva al calciatore Pandetta Sebastiano la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di gara e confermava, nei confronti di Zuppelli Vincenzo, la sanzione della squalifica, fino al 15.2.2004, entrambi, per comportamento, scorretto e minaccioso nei confronti del direttore di gara.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F., Arcidiacono Giuseppa Valentina, nella qualità di presidente della società, articolando una serie di motivi.

Va preliminarmente osservato che l'appello, in terzo grado, deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1, lettera D), C.G.S. in quanto ha per oggetto, esclusivamente, questioni di merito.

Segue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal C.S. Icos Club di Piano Tremestieri Etneo (Catania), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELLA POL. CARLENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZZARRONE/CARLENTINI DEL 4.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 29.1.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, in data 8.1.2004, applicava all'odierna ricorrente la sanzione della perdita della gara Mazzarrone/Carlentini, del 4.1.2004, con il punteggio di 0-3, per il comportamento scorretto e violento di alcuni suoi tesserati, che costringeva l'arbitro a sospendere la gara (analoga sanzione, per gli stessi motivi, veniva inflitta anche alla società Mazzarrone).

A seguito di appello della società Carlentini, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 28 gennaio 2004, stabiliva che la predetta gara venisse ripetuta, in quanto, a suo dire, non vi erano stati gli estremi per sospendere la gara, in quanto "l'arbitro non ha posto in essere i dovuti adempimenti del caso, né risulta che lo stesso ne sia stato impedito".

Avverso questa decisione proponeva ricorso alla C.A.F. la società Carlentini, richiedendo la punizione della perdita della gara, per 0-3 solo nei confronti della società Mazzarrone, "colpevole di avere provocato la rissa", che ha portato alla sospensione della gara.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Non corrisponde, infatti, al vero che "la rissa è stata provocata dai tesserati della società Mazzarrone", come sostenuto dalla ricorrente.

Dal supplemento di rapporto del direttore di gara, emerge, invece, che "quasi tutti i calciatori, da una parte e dall'altra, cercavano di colpirsi a vicenda".

La rissa può, dunque, considerarsi causata da entrambe le società.

Il motivo scatenante l'episodio è consistito nel fatto che due calciatori della Carlentini (Mastrogiacomo e Nastasi) hanno "afferrato, con forza, per la maglietta il n. 9 della Mazzarrone" (Spata, rimasto a terra per un incidente di giuoco), facendogli perdere l'equilibrio e cadere in terra.

In questa situazione (a nulla rilevando che la Polisportiva Carlentini era in vantaggio per 3-2 e che la Mazzarrone si trovava in dieci uomini, per l'espulsione di Zago Biagio) deve essere confermata la decisione della Commissione Disciplinare di fare disputare, nuovamente, la gara (la ricorrente, tra l'altro, non muove appunti specifici a questo aspetto della decisione impugnata).

Segue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Carlentini di Carlentini (Palermo). Ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DEL TREVISO F.C. 1993 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ RELATIVA ALLA VERTENZA ECONOMICA CON L'A.S. LIVORNO CALCIO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 2.12.2003)

La Commissione Vertenze Economiche, con decisione pubblicata sul C.U. n. 13 - Riunione del 2.12.2003, dichiarava inammissibile il ricorso ad essa presentato dalla società Treviso F.C. 1993 s.r.l. in quanto il reclamo non era sottoscritto dalla parte interessata, bensì dai due legali ai quali era stata conferita dal legale rappresentante della società il mandato alle liti.

Contro tale decisione proponeva appello avanti questa Commissione d'Appello Federale l'avv.to Salvatore Raciti e l'avv.to Francesco Stilo, articolando una serie di motivi in fatto ed in diritto ed in primis contestando l'esistenza di una norma disciplinare che prevedesse che il reclamo o l'opposizione debbano essere sottoscritti in calce dall'interessato e che non fosse, pertanto, sufficiente che le stesse fossero apposte a margine in calce alla delega conferita al proprio difensore.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

L'art. 29.1 C.G.S. sancisce che "sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso".

Al comma 5 stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti "a cura degli interessati".

A norma poi del comma 9 della disposizione citata, l'inosservanza delle formalità di cui al comma 5 "costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame".

Risulta dagli atti che il ricorso proposto avanti la Commissione Vertenze Economiche sia stato firmato dagli avv.ti Salvatore Raciti e Francesco Stilo e non anche dalla parte reclamante, la cui firma è apposta non in calce all'atto ma a margine dello stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai fini della delega in favore dei sopradetti legali.

Conseguentemente la Commissione Vertenze Economiche, la cui delibera non merita censure, ebbe giustamente a dichiarare inammissibile il reclamo.

Analoghe caratteristiche presenta il ricorso presentato avanti a questa Commissione d'Appello Federale che, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 di Treviso, ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.S. CITTÀ DI COSENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE METALLO MARCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 62 del 16.12.2003)

L'A.S. Città di Cosenza Calcio a Cinque ha proposto reclamo dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Comunicato Ufficiale n. 62 del 15 dicembre 2003) che, confermando la decisione del Giudice Sportivo ha inflitto, tra l'altro, al calciatore Metallo Marco la sanzione sportiva della squalifica fino al 30.6.2005.

La società ricorrente sostanzialmente contesta che i fatti di violenza addebitati al Metallo si siano svolti così come riferiti dal direttore di gara nel supplemento di rapporto (e confermati dallo stesso alla Commissione Disciplinare) e, conseguentemente chiede una riduzione della squalifica inflitta al calciatore.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi addotti a sostegno del gravame, infatti, configurano contestazioni in punto di fatto della decisione impugnata e come tali improponibili in questa sede non potendosi inquadrare in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che consentono il ricorso alla C.A.F..

Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e conseguentemente deve essere disposto l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Città di Cosenza di Cosenza, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DEL G.S. 19° MUNICIPIO SFN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RICCARDO PARRAVICINI FINO AL 30.6.2004
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 48 dell'8.1.2004)

Con telefax del 16.1.2004 il G.S. 19° Municipio proponeva reclamo "contro la sentenza della Commissione Disciplinare, riguardante il calciatore Parravicini Riccardo, squalificato fino al 30.6.04", queste le semplici motivazioni testualmente riportate dal fax.

Il reclamo è inammissibile.

La completa mancanza della motivazione e assoluta genericità dell'atto, comportano la conseguente declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 6 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal G.S. 19° Municipio SFN di Roma, ai sensi dell'art. 29 nn. 5 e 6 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DEL FELDI EBOLI CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE: FINO AL 9.1.2006 AL CALCIATORE IZZO MASSIMO; FINO AL 9.5.2004 AL CALCIATORE PETRONE PAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 29.1.2004)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S.D. Feldi Eboli Calcio a Cinque ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania con Com. Uff. n. 50 del 29 gennaio 2004.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 47 del 15 gennaio 2004, inflisse la squalifica fino al 9.1.2006 al calciatore Izzo Massimo, fino al 9.5.2004 al calciatore Petrone Paolo e fino al 10.4.2004 al calciatore Dhain El Mehdi.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita *"come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate"*.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l'A.S.D. Feldi Eboli Calcio a Cinque, con l'atto di appello in questione, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di II grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Feldi Eboli Calcio a Cinque di Eboli (Salerno), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'U.S. LOTZORAI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARDEDU/LOTZORAI DEL 21.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 26 del 29.1.2004)

Con ricorso ritualmente presentato la U.S. Lotzorai ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna (C.U. n. 26 del 29 gennaio 2004) che, confermando in parte quanto già deciso dal Giudice Sportivo, ha comminato alla suddetta società la sanzione sportiva della perdita della gara Cardedu/Lotzorai del 21.12.2003 con il punteggio di 3 a 0 a favore della società Cardedu, l'ammenda di euro 400,00 a carico della società Lotzorai, la squalifica fino al 31.12.2005 del calciatore Serra Marcello e l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.6.2004 al dirigente della società Lotzorai Vincis Pietro.

A sostegno del gravame la U.S. Lotzorai lamenta sostanzialmente una valutazione troppo rigorosa delle violenze subite dall'arbitro nel corso della gara suddetta (violenze che hanno determinato la sospensione dell'incontro al 34° del secondo tempo allorché il

Lotzorai era in vantaggio per due reti a zero) e conseguentemente chiede una riduzione delle sanzioni inflitte nonché la ripetizione della gara.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, i motivi addotti a sostegno del reclamo proposto attengono esclusivamente al merito e quindi, non proponibili in questa sede in quanto non configurano alcuna censura che possa ricondursi alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che consentono il ricorso alla C.A.F.

Ne deriva che il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile e deve conseguentemente disporsi l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. Lotzorai di Lotzorai (Nuoro), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELLA POL. ARZACHENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DELLA BONA MAURO FINO AL 31.7.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 97 del 6.2.2004)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la Polisportiva Arzachena ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale con C.U. n. 97 del 6 febbraio 2004.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 90 del 28 gennaio 2004, inflisse la squalifica fino al 31.7.2004 al calciatore Della Bona Mauro.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita *"come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate"*.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che la Polisportiva Arzachena, con l'atto di appello in questione, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di II grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Arzachena di Arzachena (Sassari), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 36/C - RIUNIONE DEL 4 MARZO 2004

1 - APPELLO DELL'A.C. PISTOIESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE OSTOPANJ IGOR (Delibera della Com- missione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

Con atto del 20 novembre 2003, la A.C. Pistoiese s.p.a. proponeva reclamo avverso la validità del tesseramento del calciatore di nazionalità croata Igor Ostopanjan, richiesto dalla stessa società con modulo di variazione n. 1214 del 17 luglio 2001.

Esponeva la reclamante di aver tesserato il calciatore, proveniente da federazione estera, sulla base di un contratto professionistico triennale, avendo trasmesso alla L.N.P. la documentazione necessaria ed ottenuto relative autorizzazioni.

Il calciatore, munito di permesso di soggiorno valido dal 14.7.2001 al 14.7.2002, ha regolarmente effettuato le prestazioni sportive pattuite per la stagione 2001/2002, ricevendo il corrispettivo concordato.

Nell'imminenza della scadenza del permesso, il calciatore, a detta della Società, veniva invitato al rinnovo, che però risultava impossibile per l'originaria mancanza del "visto d'ingresso" sul passaporto.

Tale circostanza, secondo la A.C. Pistoiese, costituiva motivo di invalidità sopravvenuta del tesseramento, e di invalidazione anche del contratto, con effetti del 14.7.2002.

Il calciatore Ostopanjan si opponeva all'accoglimento del reclamo, preliminarmente eccependo che la Pistoiese si era avvalsa del Collegio Arbitrale presso la L.P.S.C., che con lodo del 20 agosto 2003 aveva affermato la validità ed operatività del contratto "inter partes".

Anche il calciatore, peraltro, vista la volontà della Società di non rispettare il contratto, aveva poi adito il Collegio Arbitrale per ottenere la risoluzione dell'accordo con addebito di responsabilità alla stessa Pistoiese, ma la decisione al momento non era ancora nota. Faceva comunque presente che la Società aveva provveduto a ridepositare in Lega Professionisti Serie C il contratto in data 17.7.2002 e che nella stessa stagione sportiva era stato trasferito alla Società Pro Vercelli, dimostrando così la Pistoiese di voler dare esecuzione all'accordo.

Chiariti, nei modi sopradescritti, i termini della vertenza, la Commissione Tesseramenti, con la decisione impugnata, premesso che le ragioni del mancato rinnovo del permesso di soggiorno non risultavano reperibili in atti o documenti ufficiali provenienti dalla locale Questura, e che, in ogni caso, le questioni attinenti alla validità del tesseramento da un lato, e quelle concernenti l'operatività del rapporto contrattuale, dall'altro, dovevano essere tenute distinte e valutate su piani diversi, pur sussistendo in alcuni casi una interdipendenza tra esse (nel senso che un'eventuale invalidità del tesseramento non determina automaticamente un'analoga invalidità del rapporto contrattuale, ma tutt'al più costituisce una causa sopravvenuta di risoluzione del contratto, mentre, per espressa previsione dell'art. 117, comma 1, N.O.I.F., la risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti, consensuale o per diversa ragione, determina la "decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto"), applicando i concetti sopra esposti al caso in esame, così concludeva:

1) la validità del tesseramento del calciatore Ostopanjan non poteva essere messa in discussione per alcun ragionevole motivo (come non era stata discussa, del resto, da parte della Pistoiese per ben due anni);

2) il tesseramento può decadere, ai sensi del citato art. 117 NOIF, in presenza di una risoluzione (per qualsiasi ragione) del rapporto contrattuale di prestazione sportiva;

3) la richiesta di risoluzione contrattuale è stata respinta dal Collegio Arbitrale, con decisione inappellabile, e la questione non è dunque riproponibile dinanzi alla Commissione Tesseramenti, che peraltro ha competenza in materia di tesseramenti, trasferimenti e svincoli di calciatori e può pronunciarsi sulle controversie relative alle cause di risoluzione del contratto solo incidentalmente, ai fini cioè di verificare la conseguente decadenza del tesseramento.

Per le anzidette ragioni la Commissione Tesseramenti respingeva il reclamo proposto dalla A.C. Pistoiese, confermando la validità del tesseramento in atto del calciatore Ostopan, avvenuto nel rispetto delle norme federali e non decaduto per risoluzione contrattuale, e rigettando altresì ogni pretesa di annullamento o risoluzione del contratto in discussione perché giudicato valido in sede di lodo arbitrale, con decisione inappellabile.

Con l'appello in trattazione, la Pistoiese propone reclamo avverso la decisione dell'Organo specializzato in giustizia, chiamando in causa, soprattutto, le norme giuridiche, anche di carattere penale, vigenti per l'ordinamento statale in tema di ingresso e soggiorno dei lavoratori extra-comunitari.

Ciò nonostante, anche in questa sede, il reclamo della Società non può andare incontro a favorevole definizione.

La richiesta di declaratoria di nullità del contratto stipulato nel 2001, pur chiamando in causa le norme sull'invalidità contrattuale strutturale di cui all'art. 1418 c.c., non può, infatti, essere assentita, atteso che il contratto stesso, presupposto del tesseramento a sua volta impugnato, è stato perfezionato sulla base di un presupposto valido ed insindacabile da parte degli Organi federali, ovvero un permesso di soggiorno formalmente valido ed efficace (e rilasciato dagli Organi competenti).

Le vicende successive circa il presunto difetto del visto di ingresso sul passaporto non possono rivestire efficacia diretta ed automatica nell'ambito dell'organizzazione federale nel senso preteso dalla società reclamante, la quale, peraltro, ha continuato ad avvalersi dei contenuti dell'accordo stipulato con il calciatore e solo assai più tardi ha deciso di agire per la revoca del tesseramento (con atteggiamento che potrebbe, peraltro, meritare eventuale specifica reprimenda).

Va poi considerato che la società ha ritenuto di agire per la risoluzione del contratto, la quale si determina la decadenza del tesseramento, dinanzi all'apposito Collegio arbitrale, il cui lodo è inoppugnabile, con la conseguenza che la questione non poteva essere effettivamente riproposta né dinanzi alla Commissione Tesseramenti né dinanzi a questo Collegio di appello, salva l'impugnabilità del lodo come accordo contrattuale dinanzi alla giustizia ordinaria, una volta ottenuta la necessaria liberatoria.

La decisione della Commissione Tesseramenti merita dunque, in definitiva, conferma sotto tutti i profili evidenziati.

Per i soprandicati motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Pistoiese di Pistoia. Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO SIGNOR RIGONI GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2004, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 17 COMMA 8 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 30 del 21.1.2004)

In seguito a deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Veneto, la Commissione Disciplinare presso il detto Comitato deliberava, con provvedimento del 21 gennaio 2004, di aggravare, protraendola sino al 15.4.2004, la squalifica inflitta dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. al Sig. Rigoni Gianfranco, allenatore della Società Polisportiva Team 2000 Vicenza, poiché dal rapporto del Commissario di Campo

era risultato che il Rigoni, nonostante la squalifica in corso, aveva svolto attività di allenatore a favore della Società Pol. Team 2000 Vicenza in occasione della gara disputata il 23.2.2003 contro il Circolo Sport A.A. Pupi nell'ambito della "Supercoppa Femminile di Calcio a 5 2003".

Contro la delibera il Rigoni ha proposto ricorso alla C.A.F. chiedendo la riduzione della squalifica irrogatagli, ovvero la commutazione della stessa in ammenda pecuniaria. A sostegno del gravame l'appellante, pur ammettendo in sostanza la violazione dell'art. 17 n. 8 C.G.S., ha addotto la parziale erroneità ed imprecisione del rapporto del Commissario di Campo che gli avrebbe ingiustamente addebitato la premeditazione della condotta antiregolamentare contestata.

La C.A.F. rileva che la sanzione inflitta al Rigoni, consistente nel prolungamento di 15 giorni della squalifica precedentemente inflitta all'incolpato dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C., è del tutto adeguata all'addebito che l'interessato ha pacificamente ammesso, apparendo irrilevanti le dedotte ma indimostrate inesattezze del rapporto del Commissario di Campo, in quanto relative a circostanze non incidenti sulla sussistenza della violazione contestata.

Deve invece essere corretta la decorrenza dell'aggravamento di squalifica. Si evince infatti dalla delibera impugnata che la Commissione Disciplinare ne ha determinato la protrazione sino al 15.4.2004 nell'erroneo presupposto che la precedente squalifica del Rigoni deliberata dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. dovesse protrarsi sino al 31.3.2004, mentre risulta dagli atti del procedimento che in data 16 dicembre 2003 il Presidente Federale, decidendo su ricorso presentato dal Rigoni, aveva deliberato di ridurre la suddetta squalifica, fissandola a tutto il 13 febbraio 2004. Ne consegue che, da tale ultima data deve decorrere l'aggravamento di ulteriori 15 giorni di squalifica inflitto all'incolpato dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Rigoni Gianfranco, determina la decorrenza della sanzione dal 14.2.2004, fino al 29.2.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. MIRAL 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRAL 98/MASTERSPORT DEL 10.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 5.2.2004)

La Società A.S. Mastersport inoltra al Comitato Provinciale di Pescara della F.I.G.C. un reclamo relativo alla gara Miral 98/A.S. Mastersport del Campionato di 3ª Categoria Girone A, disputata il 10 gennaio 2004, segnalando che nella gara in questione la Società Miral 98 aveva utilizzato quale guardalinee di parte e dirigente addetto all'arbitro il Sig. Edmondo D'Alessandro, il quale peraltro era stato precedentemente trasferito, in qualità di calciatore, dalla A.S. Miral 98 proprio alla A.S. Mastersport, a titolo temporaneo fino al termine della stagione sportiva 2003-2004, in palese contrasto con il disposto dell'art. 21 comma 3 delle N.O.I.F.

Con successiva comunicazione al Comitato Provinciale di Pescara la Mastersport dichiarava di voler rinunciare al reclamo proposto contro la A.S. Miral 98. Tuttavia il Giudice Sportivo, con provvedimento del 15.1.2004, pur prendendo atto della suddetta rinuncia, riteneva che i fatti di cui al reclamo della Mastersport potessero formare oggetto di esame d'ufficio e disponeva di trasmettere gli atti alla Commissione Disciplinare.

Presentava controdeduzioni la Soc. Mastersport rilevando che il trasferimento del D'Alessandro doveva essere revocato in quanto posteriore alla nomina dello stesso dirigente della Società Miral 98.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 5 febbraio 2004, rilevato che il D'Alessandro, risultando tes-

serato con la Soc. Mastersport dal 13.11.2003, a norma dell'art. 21 delle NOIF non avrebbe potuto prendere parte alla gara quale guardalinee della società Miral 98, infliggeva a quest'ultima la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 100,00.

La A.S. Miral 98 ha impugnato tale delibera chiedendo il ripristino del risultato conseguito dalle due squadre sul campo e la revoca della sanzione dell'ammenda per i seguenti motivi: 1) in via preliminare, inammissibilità del ricorso d'ufficio inoltrato dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pescara, per contrasto con quanto stabilito dall'art. 29 comma 4 C.G.S. in materia di reclami di parte e ricorsi di organi federali; 2) nel merito, erroneità della delibera nella parte in cui non avrebbe considerato lo status di dirigente (oltre che di calciatore) della Società ricorrente rivestito dal D'Alessandro ed avrebbe ignorato la circostanza che il trasferimento del predetto in prestito a Mastersport, essendo temporalmente successivo alla nomina dello stesso dirigente della Miral 98, non avrebbe potuto avere esito favorevole ed era in ogni caso soggetto a revoca, proprio per contrasto con l'art. 21 comma 3 delle N.O.I.F.

La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato sotto entrambi i profili di gravame.

Quanto all'iter procedurale seguito dagli organi di disciplina, va rilevato che il reclamo della Mastersport è stato trasmesso dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pescara alla competente Commissione Disciplinare in base al rilievo che, dalla lettura degli atti, erano emerse circostanze suscettibili di esame d'ufficio. Trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, la rinuncia al reclamo da parte della Mastersport non poteva spiegare alcun effetto. Non sussiste, pertanto, la violazione di norme procedurali lamentata dall'appellante.

Nel merito, si deve condividere la motivazione della Commissione Disciplinare la quale ha osservato come, dagli atti ufficiali provenienti dal Comitato Regionale Abruzzo, risultasse che, al momento della gara in questione, il D'Alessandro era tesserato con la Società Mastersport per "trasferimento in prestito" e pertanto, a norma dell'art. 21 delle NOIF, non poteva prendere parte alla gara quale guardalinee della Società Miral 98.

Infatti il trasferimento alla Miral 98 doveva in quel momento ritenersi efficace, perché non colpito da provvedimento di revoca, prescindendo dalla sua validità, che la Commissione Disciplinare non aveva alcun potere di accertare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Miral 98 di Pescara. Ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL G.S. OLIMPIA PIANA BATTOLLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTERENZINA/OLIMPIA DEL 4.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 29 del 29.1.2004)

Il G.S. Olimpia Piana Battolla ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria pubblicata sul C.U. n. 29 del 29 gennaio 2004, con la quale veniva confermata la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara Santerenzina/Olimpia Piana Battolla del 4 gennaio 2004.

Il ricorso risulta inoltrato alla C.A.F. in data 11 febbraio 2004 e quindi oltre il termine stabilito dalle vigenti disposizioni (art. 33 punto 2 C.G.S.); conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal G.S. Olimpia Piana Battolla di Piana Battolla (La Spezia). Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL G.S. DOCCIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DOCCIA/VICCHIO DELL'8.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il

Comitato Regionale Toscana per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 5.2.2004)

Il G.S. Doccia Calcio ha proposto ritualmente reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado (C.U. n. 29 del 5 febbraio 2004 del Comitato Regionale Toscana) il quale, confermando la decisione del primo Giudice, ha inflitto alla ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara G.S. Doccia/Vicchio dell'8.11.2003 con il punteggio di 0-3.

A sostegno del gravame il G.S. Doccia invoca sostanzialmente la causa di forza maggiore che avrebbe determinato l'interruzione dell'illuminazione del campo di gioco dopo pochi minuti dall'inizio della gara e chiede conseguentemente la ripetizione dell'incontro.

Il reclamo è infondato.

L'art. 12 p. 1 del Codice di Giustizia Sportiva al quale correttamente si sono riferiti i primi giudici prevede infatti l'obbligo della società ospitante del perfetto allestimento del campo di gioco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori.

La dichiarazione dell'ENEL, allegata dalla ricorrente, che certifica "nel giorno 8 novembre 2003 non risultano interruzioni a carico della vostra fornitura" assorbe ogni considerazione al riguardo anche in ordine ai prospettati "buchi di tensione" eventualmente verificatesi. Nel caso in esame, insomma, non potendosi ravvisare alcuna responsabilità dell'ente erogatore, il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione del campo di gioco deve ascriversi ad un guasto tecnico dell'impianto stesso la cui efficienza è tenuta a garantire la società ospitante ai sensi della normativa sopra richiamata.

Ne consegue che il reclamo deve essere rigettato con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Doccia di Sesto Fiorentino (Firenze). Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'U.S. PALAU AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.3.2004 INFLITTA AL CALCIATORE VENUTI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 27 del 5.1.2004)

L'U.S. Palau ha ritualmente presentato ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna (C.U. n. 25 del 22 gennaio 2004) che riducendo la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Venuti Francesco fino al 15.3.2004.

A sostegno del gravame l'U.S. Palau assume la assoluta casualità della pallonata con la quale il giocatore ha colpito l'arbitro alle gambe al termine dell'incontro U.S. Palau/San Giorgio Perfugas del 17.1.2004 e conseguentemente chiede la revoca della sanzione inflitta.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo del reclamo, infatti, concerne unicamente il merito della decisione impugnata e, pertanto, risulta improponibile in questa sede non essendo riconducibile ad alcuno di quelli tassativamente stabiliti dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che prevedono la possibilità di adire la C.A.F..

Ne deriva che il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile e deve conseguentemente disporsi l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Palau di Palau (Sassari). Ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. MOSSA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.066,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 26 del 4.2.2004)

L'A.S. Mossa ha proposto ritualmente ricorso davanti a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (C.U. n. 26 del 4 febbraio 2004) che ha inflitto alla predetta società l'ammenda di euro 2.066,00 perché, partecipando al Campionato di Promozione, non ha iscritto alcuna squadra al Campionato Juniores Regionale o Provinciale come stabilito dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (C.U. n. 1 della L.N.D. dell'1 luglio 2003).

A sostegno del gravame l'A.S. Mossa adduce sostanzialmente una materiale contingente difficoltà cui la società non è stata in grado di far fronte e che avrebbe impedito l'allestimento di una squadra Juniores.

Il ricorso deve essere rigettato.

Il C.U. n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicato in Roma l'1 luglio 2003 imponeva infatti alla predetta società l'obbligo di iscrizione di una propria squadra al Campionato Juniores e la comprovata omessa osservanza di tale obbligo induce evidentemente al rigetto del gravame proposto risultando regolarmente applicata la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Mossa di Mossa (Gorizia). Ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S. MOLFETTA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.9.2008 INFLITTA AL CALCIATORE TUBEROSO GIOACCHINO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 18 del 6.11.2003)

L'A.S. Molfetta Calcio ha presentato ricorso per revocazione nei confronti della decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia ha confermato la squalifica del vice-capitano della squadra a seguito di gravi condotte tenute da un calciatore non identificato nel corso della gara interna Molfetta/Palagianello del 21.9.2003.

Dal referto arbitrale risultava infatti che un giocatore della squadra di casa, dopo avere tolto la maglietta al fine di impedire l'identificazione aveva colpito con violenza l'arbitro al rientro negli spogliatoi.

La società ha esibito uno scritto corredato da un documento di identità di un giocatore della squadra ospite da cui risulterebbe la disponibilità a rendere una diversa testimonianza rispetto alla ricostruzione contenuta nel rapporto arbitrale.

Ai fini della risoluzione della questione pregiudiziale sull'ammissibilità del gravame, questa Commissione ha ascoltato il presidente della società, il quale ha confermato la natura del *quid novi* da sottoporre all'attenzione del giudicante.

Il ricorso non risponde ai presupposti previsti per la revocazione ex art. 35 C.G.S. e pertanto non può essere accolto.

L'atto prodotto non costituisce un "documento" a sensi dell'art. 35 n. 1 C.G.S., ma una semplice disponibilità, resa per iscritto, a rendere una testimonianza. Il rinvenimento di un nuovo testimone sui fatti coperti da giudicato, peraltro, non integra un "fatto nuovo" e non conosciuto al momento del giudizio, ai sensi della lett. d) del citato articolo, ma solo la disponibilità di un nuovo mezzo di prova il cui esperimento risulta tardivo, poiché precluso dall'esaurimento dei mezzi di gravame. Una diversa interpretazione di questa evenienza, determinerebbe peraltro il rischio che il rinvenimento di nuove opportunità istruttorie travolga la certezza delle decisioni sportive.

La Commissione dichiara pregiudizialmente inammissibile il ricorso e dispone trasmettere gli atti all'Ufficio Indagini per gli opportuni accertamenti sulla genuinità delle allegazioni probatorie esibite dalla società reclamante nel presente e nei precedenti giudizi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'A.S. Molfetta Calcio di Molfetta (Bari). Dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini, per quanto di eventuale competenza. Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.S. F. POLICRONIA RANDAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTA DOMENICA VITTORIA/F. POLICRONIA RANDAZZO DEL 28.12.2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 5.2.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, in data 8.1.2004, infliggeva alla società S. Domenica Vittoria la punizione della perdita della gara, disputata, in data 28.12.2003, contro la Fiamma Policronia Randazzo, con il punteggio di 0-3, avendo ritenuto la sua responsabilità degli incidenti (rissa che coinvolgeva i calciatori di entrambe le squadre) che hanno indotto il direttore di gara a sospendere la partita.

Successivamente, a seguito di ricorso della S. Domenica Vittoria, la Commissione Disciplinare, infliggeva ad entrambe le squadre la punizione della perdita della predetta gara, sempre, con il punteggio di 0-3, avendo ritenuto che gli incidenti erano da ascrivere a tutte e due le società, i cui giocatori erano rimasti coinvolti nella rissa, che aveva portato alla sospensione della gara.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. la Fiamma Policronia Randazzo.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

I gravi episodi di violenza, posti in essere, nei confronti del direttore di gara, dai calciatori della S. Domenica Vittoria (Todaro Salvatore e soprattutto, Salpietro Roberto, che colpiva l'arbitro, con una testata alla fronte) devono, secondo una normale regola di esperienza, essere considerati come un logico sviluppo della rissa, che aveva coinvolto, in campo, i calciatori delle due società e che aveva, come detto, indotto l'arbitro alla decisione di sospendere la gara.

La partecipazione alla predetta rissa esclude che si possa sostenere che "i tesserati dell'odierna ricorrente hanno tenuto un comportamento corretto durante e dopo la gara" (come affermato nell'appello).

Ai fini che qui interessano, scarso rilievo ha la circostanza di quale calciatore abbia dato, con il suo comportamento, origine alla rissa, in quanto, la stessa è subito degenerata, coinvolgendo i calciatori di entrambe le società.

Dal referto arbitrale non si evince che "i calciatori della Policronia si sono limitati ad allontanare il calciatore avversario Caltabiano e qualche altro giocatore del S. Domenica Vittoria, a difesa del suo assistente di parte, aggredito" ma, al contrario, che "la maggior parte dei calciatori (delle due squadre) venivano a contatto, con spintoni e pugni", dando origine alla, più volte ricordata, rissa e alle sue conseguenze.

Ne consegue, la responsabilità della Fiamma Policronia Randazzo.

La decisione della Commissione Disciplinare deve essere, quindi, confermata, con il conseguente incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.F. Policronia Randazzo di Randazzo (Catania). Ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DEL VIGOR LAMEZIA TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GARE E L'AMMENDA DI €

2.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004)

La Società Vigor Lamezia s.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale di cui al C.U. n. 104 del 20 febbraio 2004 con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato tre giornate di squalifica del campo di giuoco della Vigor Lamezia e l'ammenda di Euro 2.000,00 per i fatti avvenuti al termine dell'incontro Vibonese/Vigor Lamezia dell'1.2.2004.

Sostiene la reclamante che la decisione appellata risulta contraddittoria ed insufficiente motivata avendo la Commissione Disciplinare completamente omesso di esaminare e di considerare che i fatti addebitati alla Vigor Lamezia si erano verificati solo a seguito dell'ingiustificato lancio di oggetti da parte di tifosi della squadra avversaria.

Ritenuta l'ammissibilità del ricorso va rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in contrasto con le risultanze dei rapporti dell'assistente arbitrale e dei commissari di campo in particolare per quel che riguarda il comportamento dei sostenitori del Vigor Lamezia sia durante lo svolgimento della gara che al termine della stessa. Deve infatti ritenersi provato, sulla base degli atti ufficiali ai quali va attribuita fede probatoria privilegiata, che i fatti violenti in oggetto si sono verificati a causa della condotta irregolare dei tifosi dell'attuale reclamante.

Questa Commissione ritiene peraltro che la sanzione inflitta (squalifica del campo di giuoco per tre gare ed ammenda di Euro 2.000,00, possa essere attenuata e meglio commisurata alla obiettiva gravità dei fatti con conseguente riduzione della squalifica del campo a due giornate di gara.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Vigor Lamezia di Lamezia Terme (Catanzaro), riduce a n. 2 gare la sanzione della squalifica del campo di gioco già inflitta dai primi giudici alla reclamante e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELLA S.S. SAVOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 20 febbraio 2004, respingeva il reclamo, proposto dalla S.S. Savoia, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, con la quale era stata inflitta la sanzione della squalifica del campo di giuoco, per tre gare, in relazione al comportamento scorretto e violento dei suoi sostenitori, in occasione della gara Marcianise/Savoia del 15.2.2004.

Contro la decisione della Commissione Disciplinare proponeva appello alla C.A.F. la S.S. Savoia, chiedendo la riduzione della sanzione della predetta squalifica ad una gara ed in subordine a due gare.

L'appello è fondato e può essere accolto nei limiti che seguono.

La Commissione Disciplinare ha correttamente dato atto dei comportamenti violenti (reiterati sputi, lanci di bottiglie di plastica e di un'asta di bandiera contro un assistente arbitrale e lancio di razzi, fumogeni e sassi contro i sostenitori avversari) posti in essere dai tifosi della società ricorrente.

Ma per quanto concerne la quantificazione della sanzione, devono essere presi in considerazione, anche, il fatto che la S.S. Savoia ha disputato la gara in esame in campo avverso (dove la prevenzione e l'organizzazione incombono principalmente sulla squadra ospitante) e i positivi e collaborativi comportamenti, tenuti nell'occasione, dai dirigenti del-

la società ricorrente, come si evince dal referto arbitrale (nel quale il direttore di gara afferma, tra l'altro, di non essersi reso conto di quanto avveniva sugli spalti, a conferma che si è trattato di episodi, certamente, gravi, ma non tali da giustificare la squalifica del campo per tre giornate di gara).

La riduzione della sanzione della squalifica di una sola giornata di gara trova giustificazione, oltre che nella gravità dei fatti, anche nell'esistenza della diffida a carico della S.S. Savoia (v. Com. Uff. n. 82 del 14 gennaio 2004) ostativa all'accoglimento della principale richiesta difensiva.

Consegue la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Savoia di Torre Annunziata (Napoli), riduce a n. 2 gare la sanzione della squalifica del campo di gioco già inflitta dai primi giudici alla reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.

